



STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Finalità

E' costituita, con durata illimitata, un'Associazione Musicale denominata **«CORO LE SORGENTI»**, a carattere culturale, senza alcun indirizzo di carattere politico e senza fine di lucro, a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'associazione si propone di:

- diffondere tra la gente la consapevolezza dell'importanza della cultura musicale e corale ed in particolare della musica corale di carattere sacro;
- svolgere un'attività di supporto tecnico, organizzativo e logistico per la promozione dell'attività suddetta nell'ambito italiano ed estero, anche attraverso l'organizzazione di iniziative idonee;
- promuovere e sviluppare l'attività di studio e di ricerca sulla coralità;
- organizzare manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi associativi;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché la pubblicazione e produzione di periodici, notiziari, indagini, ricerche, studi bibliografici, supporti musicali e video;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- favorire la nascita di enti o gruppi, che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti;
- predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci e di istituzioni pubbliche e private.

L'associazione si propone, in accordo con i gruppi Pastorale e liturgico Parrocchiali e ogni qualvolta venga richiesto espressamente, di animare la liturgia attraverso il canto corale nell'ambito della Chiesa Parrocchiale di Varago, sede dell'associazione stessa.

L'associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività che potrà risultare affine o connessa alle precedenti e che sarà ritenuta necessaria e/o utile al conseguimento dello scopo associativo. Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale ovvero internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti che perseguano scopi affini a quelli propri istituzionali a condizione che tale adesione non comporti menomazione del principio di autonomia.

Art. 2 - Attività

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto e agli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati.

Copia del presente statuto e successive modificazioni ed integrazioni verrà consegnata a ciascun Socio.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede a Varago di Maserada sul Piave (TV), in via don Angelo Pastega n°3

Art. 4 - Soci

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

- a) soci onorari;
- b) soci ordinari;

Non esistono limitazioni nei diritti di ciascun Socio.



I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 10. - Anno sociale ed economico

L'anno sociale ed economico finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per l'anno in corso l'attività sociale avrà inizio dalla data di registrazione del presente statuto e terminerà il 31/12/2003.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione del Rendiconto annuale da sottoporre alla approvazione dell'assemblea.

Il Rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di coloro che ne abbiano interesse.

Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate, dovranno essere reinvestiti nell'attività istituzionale dell'Associazione.

Art. 11 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento della associazione l'assemblea straordinaria procede a destinare il patrimonio sociale ad altra Associazione non avente scopo di lucro e con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 - Controversie

Ogni controversia che possa insorgere tra i soci, per qualsiasi motivo o causa, comunque attinente l'attività sociale, sarà demandata all'inappellabile decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il presidente nominato dal consiglio direttivo dell'associazione.

I Componenti del collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori. Le loro decisioni sono inappellabili ed adottate senza le formalità di procedura prevista dal Codice di Procedura Civile.

L'inottemperanza alle decisioni arbitrali, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione dall'Associazione del/i soci inadempienti.

Art. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme di legge previste dal Codice Civile in materia di Associazioni.

Per quanto non previsto dalla Costituzione, dalle Leggi o dallo Statuto, valgono le decisioni prese dall'Assemblea dei Soci.

Art. 14 - Approvazione

Il presente statuto è stato approvato in data 28/01/2003



Il segretario Luigi Mattiaroni

Il presidente Ubaldo Basso

17 FEB. 2003
Rep. ... Esatti €. 13311
al n. 2117 Atti Privati SERIE 3, EURO
IL DIRETTORE
Dr. Domenico Vico